

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE - FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Antonino La Malfa presidente
dott.ssa Angela Coluccio giudice
dott. Marco Genna giudice relatore

ha emesso il seguente

DECRETO

nel giudizio di opposizione allo stato passivo di
in amministrazione straordinaria (n. 1/2010), iscritto al **n.**
70809 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'
anno 2021, vertente

tra

,
rappresentato e difeso
- giusta procura alle liti contenuta nella medesima busta
telematica del ricorso in opposizione allo stato passivo -
dall'avv.

OPPONENTE

e

in A.S. (n.), in persona dei commissari

-
giusta procura allegata alla memoria difensiva di costituzione -
dall'avv.

domiciliata presso lo studio dell'avv.

OPPOSTA

§§§§§



Motivi in fatto e in diritto

Con ricorso depositato il 17.11.2021 il Sig.

ha proposto opposizione avverso il decreto che aveva reso esecutivo lo stato passivo delle domande (ultra)tardive reso dal giudice delegato dell'A.S. di il 02.07.2021, comunicatogli il 18.10.2021, nella parte in cui la sua domanda di insinuazione del credito prededucibile di Euro 8.105,52 era stata respinta su conforme parere dell'Ufficio commissariale che l'aveva ritenuta *"inammissibile, non avendo l'istante dedotto né provato la non imputabilità del ritardo ai sensi dell'art. 110 (rectius, art. 101) u.c. L.Fall."*.

L'opponente ha dedotto: di avere lavorato alle dipendenze di e che il rapporto di lavoro subordinato era ancora in corso alla data di ammissione di Agile all'amministrazione straordinaria e alla data della dichiarazione di stato di insolvenza di detta società; di avere presentato domanda tempestiva di ammissione al passivo per i crediti retributivi maturati antecedentemente alla procedura concorsuale (sino al 19.04.2010), accolta parzialmente; di non avere ricevuto le retribuzioni relative al periodo 20 - 30 aprile 2010 ed ai mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2010, pari a complessivi Euro 8.105,52, periodo nel quale, a differenza di altri suoi colleghi, retribuiti regolarmente o avviati alla cassa integrazione, è stato lasciato senza retribuzione; di avere invece ricevuto le retribuzioni a far data dal settembre 2010; di avere richiesto ai commissari straordinari con lettera raccomandata del dicembre 2013 il pagamento di dette retribuzioni o di comunicargli se fosse necessario il deposito in Tribunale di una specifica richiesta di pagamento, senza ottenere riscontro; di avere formulato analoga richiesta, senza ricevere ancora riscontro, nell'agosto 2017, dopo avere ricevuto notizia di un piano di riparto



parziale dell'attivo destinato ai creditori in prededuzione, che non includeva però il suo credito; di avere depositato in tribunale nel gennaio 2018 formale domanda di insinuazione al passivo, che non è stata però accettata, dovendo la domanda essere trasmessa all'indirizzo PEC della procedura; di avere quindi il 23.02.2018 trasmesso a detta PEC domanda di ammissione al passivo del credito prededucibile di Euro 8.105,52, che, come detto, è stata respinta sul rilievo dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 101 ultimo comma l. fall.

Il ha conclusivamente richiesto venga disposto il pagamento in prededuzione a carico della massa e con privilegio della somma di Euro 8.105,52 per le causali sopra indicate.

In data 22.04.2022 si è tempestivamente costituita

in A.S., che ha chiesto di respingere la spiegata opposizione, deducendo che: l'opponente è stato già ammesso al passivo per crediti retributivi antecedenti l'apertura della procedura concorsuale in accoglimento di domanda tempestiva di insinuazione; in seguito ha richiesto a mezzo di lettera raccomandata e posta elettronica, atti che difettano dei requisiti propri di una domanda giudiziale, il riconoscimento del credito asseritamente maturato in corso di procedura, ma solo il 23.02.2018, ben dopo il decorso dell'anno dall'esecutività dello stato passivo delle domande tempestive, ha presentato formale domanda di insinuazione tardiva; il credito del il quale, dopo la chiusura degli uffici di Napoli presso i quali lavorava, si era rifiutato di ottemperare all'ordine di prendere servizio presso la sede di Avellino, è sempre stato contestato; come prevede l'art. 111bis comma primo l. fall., il suo credito avrebbe dovuto essere accertato nelle forme previste dal Capo V della l. fall..

La causa è stata istruita unicamente attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. All'udienza del 20.09.2022, sostituita ai sensi dell'art. 221 comma 4 DL 34/2020 conv. con modif. dalla legge 77/2020 dal



deposito telematico di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice relatore si è riservato di riferire al collegio, previa assegnazione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di note conclusive e del successivo termine di giorni venti per il deposito di note di replica.

§§§§§§

L'opposizione non è fondata e deve essere respinta.

La questione di cui si controverte attiene all'insinuazione oltre l'anno dall'esecutività dello stato passivo delle domande tempestive di un credito sorto nel corso, "in occasione", della procedura concorsuale di amministrazione straordinaria con dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa debitrice, dunque di un credito prededucibile.

Ferma restando l'applicabilità degli artt. 93 ss. 1. fall., e tra questi anche dell'art. 101, all'accertamento del passivo che ha luogo a seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza, espressamente sancito dall'art. 53 D.L.vo 270/1999, occorre rilevare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 16218/2015, Cass. 13461/2019, Cass. 3872/2020, Cass. 12735/2021) alla quale il Tribunale ritiene di dover aderire, per i crediti sorti nel corso della procedura concorsuale è esclusa l'applicabilità del termine decadenziale di dodici mesi (o, per procedure di particolare complessità, di diciotto mesi) dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo delle domande tempestive di cui all'art. 101 l. fall. Ciò in ragione del fatto che i crediti sopravvenienti potrebbero sorgere anche quando detto termine sia decorso o in prossimità della decorrenza del termine, con conseguente intollerabile compressione delle possibilità di difesa del creditore e violazione degli artt. 3 e 24 Cost. Inoltre, si ritiene che il richiamo operato dal primo comma dell'art. 111bis



l. fall. si riferisca solo alle modalità di accertamento dei crediti prededucibili e non già alla relativa tempistica.

Ciò non di meno l'insinuazione al passivo del credito sorto in occasione della procedura concorsuale non può essere del tutto sganciata da riferimenti temporali, dovendo tener conto delle esigenze di concentrazione e celerità del (sub)procedimento di accertamento dello stato passivo anch'esse costituzionalmente tutelate. Si ritiene pertanto che essa debba intervenire in un tempo "ragionevole" (tale, ad esempio, non è stato ritenuto da Cass. 19679/2015 cit. un intervallo temporale di quasi due anni intercorso tra il momento di insorgenza del credito e la presentazione della domanda di insinuazione), che può essere quantificato, facendo ricorso ai principi generali dell'ordinamento, nello stesso termine concesso ai creditori anteriori, e dunque nel termine di un anno, decorrente tuttavia non già dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo delle domande tempestive ma dal momento in cui si verificano le condizioni per insinuare al passivo il credito (così, Cass. 18544/2019, Cass. 3872/2020, cit.). Si segnala una recente e assai più restrittiva lettura sistematica delle norme e dei principi che regolano l'insinuazione (super)tardiva, che, sull'assunto della mancanza di una lacuna normativa da colmare in ragione della previsione ad opera dell'art. 101 l. fall. di una ben precisa condizione di ammissibilità della domanda supertardiva (la causa non imputabile che abbia precluso al creditore di insinuarsi tempestivamente o comunque entro il termine di cui al primo comma della richiamata norma), reputa necessario che l'istante *"si attivi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento"*, e dunque si attivi immediatamente *"al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa"*, usufruendo comunque di uno *spatium temporis* non eccessivamente ridotto, pena l'irragionevolezza della disciplina (così, Cass. 11000/2022).



Facendo applicazione al caso di specie dei principi ora enunciati, il Collegio rileva che l'odierno opponente, che era certamente a conoscenza dell'assoggettamento di all'amministrazione straordinaria e alla dichiarazione dello stato di insolvenza per essere stato dipendente della società sia prima che dopo l'apertura della procedura e che si era già insinuato tempestivamente per crediti retributivi maturati anteriormente all'apertura della procedura, ha presentato il 23.02.20218 la domanda di insinuazione di un credito (prededucibile) sorto tra l'aprile e l'agosto 2010, quando nei confronti del suo datore di lavoro si era già aperta la procedura concorsuale. E' agevole rilevare come un intervallo di tempo di quasi otto anni tra l'insorgenza del credito e la presentazione della domanda di insinuazione sia del tutto irragionevole e contrario ai principi di celerità e speditezza propri sia della procedura concorsuale che del subprocedimento di accertamento dello stato passivo. Tanto più che non è stata dedotta né tanto meno si ravvisa una causa non imputabile al creditore che gli abbia impedito di insinuarsi tempestivamente o in un termine ragionevolmente contenuto.

Deve al riguardo evidenziarsi che il requisito della "causa non imputabile" è integrato da un fattore estraneo alla volontà della parte, insuperabile con una mera condotta diligente, di regola ricondotto al caso fortuito e alla forza maggiore, ed è comunque riferito ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già dell'impossibilità relativa o ancor più di una mera difficoltà (così, Cass. 11000/2022 cit.).

Tale non può certo ritenersi l'affidamento riposto dal sulla regolarità del pagamento delle retribuzioni anche in costanza della procedura concorsuale per avere l'opponente percepito gli emolumenti successivi a far data dal settembre 2010. Nessun fattore estraneo alla sua volontà e non superabile con una condotta diligente gli impediva infatti di attivarsi per far valere le proprie ragioni creditorie.



Risulta peraltro dalla stessa allegazione dell'opponente (cfr. doc. 4) che questi nei mesi nei quali non aveva ricevuto il pagamento delle retribuzioni mensili non aveva effettivamente prestato attività lavorativa alle dipendenze di e del resto il silenzio serbato dall'Ufficio commissariale alle richieste di pagamento avanzate dal con colpevole ritardo (la prima documentata risale al dicembre 2013, la seconda addirittura all'agosto 2017) è chiaramente indicativo di un non riconoscimento della pretesa creditoria, che onerava l'istante a proporre domanda di insinuazione al passivo secondo le previsioni dell'art. 111bis comma primo l. fall. Sicché l'aver proceduto solo nel febbraio 2018 a presentare formale domanda di insinuazione (nel gennaio 2018 era stata depositata presso il tribunale domanda telematica, che venne correttamente respinta, perché avanzata in contrasto con le previsioni di cui agli artt. 22 D.L.vo 270/1999 e 93 comma secondo l. fall.) non ha alcuna giustificazione ed è anzi indicativo di una colpevole negligenza del creditore. Negligenza che si era peraltro già manifestata in precedenza, non essendosi mai curato il almeno sino al dicembre 2013 nemmeno di diffidare i commissari straordinari al pagamento delle sue spettanze retributive relative ai mesi di maggio - agosto 2010 e agli ultimi dieci giorni di aprile 2010. E' appena il caso di rilevare che tale richiesta di pagamento, inviata a mezzo di lettera raccomandata a.r., non ha i requisiti né di sostanza né di forma propri della domanda di insinuazione al passivo; basti rilevare che non venne trasmessa nelle forme richieste dall'art. 93 comma secondo l. fall. e dall'art. 22 D.L.vo 270/1999 e che il aveva richiesto il pagamento degli emolumenti non versatigli ma non di essere ammesso al passivo per il relativo credito sul presupposto che lo stesso fosse contestato o comunque non riconosciuto dai commissari straordinari. Ad ogni buon conto, quand'anche si accedesse all'infondata tesi di parte opponente circa la qualificazione della richiamata diffida, la domanda sarebbe stata presentata in



un tempo non ragionevole né ragionevolmente contenuto rispetto alla data di insorgenza del credito, risalente ad oltre tre anni prima.

L'opposizione deve essere pertanto respinta e la condanna di parte opponente alla rifusione delle spese processuali anticipate dall'A.S. opposta, liquidate in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 (come modif. dal DM 147/2022), segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione allo stato passivo di _____ in A.S. (n. 1/2010) proposta da _____, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

a) respinge l'opposizione;

b) condanna l'opponente a rifondere le spese di lite anticipate dall'A.S. opposta, che liquida in Euro 3.397,00 per onorari, oltre a rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma Sezione Fallimentare, il 10.05.2023.

Il presidente

